

Prot. n. 3137 del 21 settembre 2022

DESIGNAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA SICUREZZA
Individuati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto Carlo TANGO, nato a Torino il 07/07/1967 C.F. TNGCRL67L07L2190, Amministratore delegato della Società AFC Torino SpA, C.F. e P. IVA 07019070015, iscrizione Registro Imprese di Torino n° 829625, sede in corso Peschiera 193, Torino e Capitale Sociale interamente versato di € 1.300.000,00, autorizzata alla firma del presente atto per effetto di giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022, regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese,

premesso che gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione dell'impresa, richiedono un'adeguata ripartizione dei compiti e delle mansioni, nonché idonee competenze e capacità tecniche e organizzative anche al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi dettati dalla legge e nello specifico dal Dlgs 81/2008 e s.m.i in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro e/o derivanti dalle ordinarie regole di prudenza, diligenza e perizia,

considerato che

- l'esercizio delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 e l'adempimento degli obblighi di cui all'art 18 spetta al datore di lavoro, ai suoi delegati ove individuati, e ai dirigenti per la sicurezza, intendendo con essi le persone che "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa";

valutato che

- il dott. Agronomo **Umberto PAGOTTO**, ricopre il ruolo di responsabile delle attività operative concernenti le attività di pulizia e manutenzione del verde e del decoro dei siti cimiteriali e le attività di logistica e gestione delle forniture di beni e servizi ad esse funzionali nei diversi siti cimiteriali;
- oltre alla decennale esperienza specifica in ambito lavorativo risulta in possesso dei requisiti di professionalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro conseguiti in seguito a specifica formazione, inizialmente conseguita presso l'ente CSAO, ente accreditato presso la Regione Piemonte per la formazione continua certificato n° 506/601 (CSAO, Centro Sicurezza Applicata all'organizzazione, sede in C.so Trapani, 25 Torino - PI 04961740018), e di recente rinnovata con corso di 16 ore erogato ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell'Allegato A dell'Accordo stato Regioni del 21/12/2011 dalla società Globul srl a tal fine individuata sul MEPA con atto 159 del 30/07/2018, nei giorni 3 e 4 ottobre 2018, come risulta dalla documentazione conservata agli atti presso l'azienda,
- risulta pertanto in possesso ai sensi dell'art. 3, "delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli",

Tutto ciò premesso, con il presente atto, nella sua qualità di datore di lavoro, fornito dei necessari poteri,

**DESIGNA
DIRIGENTE PER LA SICUREZZA**

il dott. **Umberto PAGOTTO**, nato a Giaveno il 18/11/1974 C.F. PGTMRT74S18E020T "Dirigente per la Sicurezza" (di seguito anche "Dirigente") ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii in relazione ai ruoli lavorativi affidati, conferendo allo stesso tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti al fine di adempiere ai compiti previsti dalla Legge e dalla normativa in vigore, con l'assunzione di piena responsabilità anche nei confronti di terzi.

In particolare, in relazione agli obblighi specificatamente elencati all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il dirigente dovrà:

- 
- a. collaborare con il datore di lavoro e suoi delegati per designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - b. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - c. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente;
 - d. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - e. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - f. collaborare con il datore di lavoro e suoi delegati nell'inviare i lavoratori alla visita medica, fissata dall'azienda entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - h. Collaborare con il SPP aziendale per informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - i. collaborare con il SPP aziendale nell'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale adibito alle diverse mansioni lavorative in relazione alle previsioni degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
 - j. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - k. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - l. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni generali di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08 per la gestione delle emergenze, avendo cura che siano adeguate alla natura delle attività e delle sedi aziendali e al numero di addetti coinvolti,

- m. partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 indette dal RSPP e finalizzata alla verifica e all'integrazione del sistema di prevenzione e protezione nel suo complesso;
- n. collaborare con l'RSPP nell'aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- o. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

In ogni caso spetta al dirigente:

- 1. disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/08, necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, al fine di evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
- 2. Vigilare, verificare e controllare che le predette norme, nonché le disposizioni interne in materia di prevenzione e sicurezza, siano puntualmente rispettate da tutti i dipendenti e da chiunque si trovi all'interno dei luoghi di lavoro;
- 3. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
 - a. accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
 - b. aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
 - c. far impartire da questi istruzioni dettagliate e precise al personale avendo controllando e facendo controllare dai preposti che vengano puntualmente applicate;
 - d. eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei vari reparti aziendali e dei cantieri onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
 - e. adottare, a norma del regolamento del personale aziendale, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
 - f. Programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - g. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, adoperarsi la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - h. rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

me

- i. Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 Obblighi dei lavoratori, 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori);

4. organizzare, con i propri collaboratori, il controllo sull'attuazione di cui sopra.

Per l'adempimento dei compiti assegnati ed il rispetto delle normative vigenti e di quelle eventualmente di nuova emanazione, al Dirigente è conferito potere di iniziativa, organizzazione, gestione e controllo.

Il Dirigente è altresì dotato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui sopra.

In caso di adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa vigente che superino l'importo di € 10.000 (diecimila/00) per ciascun esercizio sociale, il dirigente provvederà ad informare tempestivamente il delegante e suoi delegati sulle iniziative che si sono rese necessarie e che comportano il superamento di detto fondo. In tutte le ipotesi di spese sostenute in materia di salute e sicurezza, sarà tenuto ad elaborare e a trasmettere al Datore di Lavoro una relazione tecnico-economica sulle necessità intervenute, le soluzioni adottate e le spese sostenute.

Il Dirigente dovrà esercitare la propria autonomia nel rispetto delle procedure aziendali di approvvigionamento, salvo situazioni di urgenza e di effettivo pregiudizio tali per cui occorra provvedere immediatamente e senza indugio. In tal caso ne dovrà comunque essere data pronta informazione al competente ufficio approvvigionamenti oltre che al delegante.

Il Dirigente si impegna, ancor che altresì, a comunicare, in relazione alla specifica area di riferimento, le previsioni di spesa per l'esercizio successivo da destinare all'adozione di misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il Dirigente per la sicurezza, si impegna:

- a svolgere le proprie funzioni in materia nel rispetto delle norme tecniche, della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, delle procedure aziendali, applicando le buone prassi di lavoro, nonché usando la diligenza professionale;
- ad informare il sottoscritto Datore di Lavoro e suoi delegati sull'attività svolta, al fine di consentire una adeguata verifica, anche attraverso i sistemi di controllo previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, dell'espletamento delle funzioni delegate.

In relazione alla presente designazione, con pari decorrenza, viene riconosciuta l'indennità mensile (per dodici mensilità all'anno ed utile esclusivamente ai fini del TFR) del valore di 250,00 euro lordi.

Il Dirigente sottoscrive la presente in segno di espressa accettazione degli incarichi, ruoli e poteri sopra specificati assumendosi le responsabilità civili e penali relative al caso di omissione e/o di mancato esercizio di poteri ad esso delegati.

Il Datore di Lavoro

Carlo TANGO



Il dirigente per la Sicurezza

Umberto PAGOTTO

